

Riunione del 21 luglio 2011

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 47/2011 – Appello della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l e dell'Avv. Benigno D'Orazio avverso la decisione della C.G.N. C.U. n. 55 del 21.6.2011 (multa di € 10.000,00 a carico del sodalizio e sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto a carico dell'Avv. Benigno D'Orazio).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura Federale all'udienza di discussione tenutasi il 21.7.2011, cui nessuno ha presenziato per le parti appellanti

OSSERVA

Le vicende di causa, peraltro dettagliatamente riassunte alle pagg. 2-3-4 della decisione impugnata, possono così sintetizzarsi:

- con ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti Serie A, l'atleta Moraes Davidson Lampariello domandava lo scioglimento del vincolo sportivo con Pallavolo Pineto per la stagione 2010-2011, ritenendo illegittimo e immotivato il diniego opposto dal sodalizio in virtù di quanto previsto all'art. 7 dell'accordo stipulato *inter partes* il 1° settembre 2008, titolato “*Contratto di collaborazione sportiva*”
- costituendosi in giudizio, il Pineto deduceva che l'atleta in data 12 aprile 2010 aveva sottoscritto due ricevute, la prima per € 1.000,00 (versati a mezzo assegno, in acconto sulla futura stagione sportiva) e la seconda definita “*ricevuta-accordo contrattuale*” nella quale dichiarava di aver incassato € 1.000,00 “*quale anticipo contrattuale per la stagione contrattuale 2010-2011*” accettando di rinnovare il contratto “*alle stesse condizioni della stagione 2010-2011*”
- il Pineto aveva inoltre prodotto, sempre ai medesimi fini, una copia del “*modello A*” per il vincolo volontario, apparentemente sottoscritto dall'atleta in data 12.07.2010
- il Lampariello aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni in calce sia al citato “*modello A*” sia al documento rubricato come “*Ricevuta-Accordo Contrattuale*”

- acquisiti gli originali di entrambe le scritture in contestazione, la Commissione Tesseramento, rilevata *ictu oculi* la palese apocrifia di tutte le firme disconosciute, dichiarava di non poter tenere in alcun conto la documentazione prodotta dal Pineto e accoglieva il ricorso dell'atleta, inviando tuttavia gli atti alla Procura Federale *“affinché venga verificata l'eventuale commissione di illeciti e/o irregolarità sanzionabili”* avendo riscontrato *“elementi di evidente leggerezza nella gestione amministrativa, gestionale e contabile dei rapporti tra le parti”* (cfr. la decisione della CTA, affissa il 22.10.2010)
- esaurita la fase d'indagine, la Procura Federale promuoveva il giudizio disciplinare dinanzi alla CGN per i seguenti capi d'incolpazione:
 - ❶ quanto a BENIGNO D'ORAZIO: A) *“Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT, personalmente o tramite persone del cui comportamento è direttamente responsabile, falsificato o concorso a falsificazione delle firme dell'atleta De Moraes Davidson Lampariello, apparentemente apposte in calce alla “Ricevuta-Accordo Contrattuale” del 12/4/2010 ed al “Mod. A” datato 12/7/2010, documenti dallo stesso atleta formalmente disconosciuti all'atto della loro produzione nel corso del procedimento per lo scioglimento del vincolo promosso avanti alla C.T.A. FIPAV”*; B) *“Per aver in violazione dei medesimi principi di lealtà e correttezza, prodotto i documenti di cui sub A) nel corso del procedimento per lo scioglimento del vincolo, promosso dall'atleta De Moraes Davidson Lampariello, allo scopo di comprovare l'infondatezza dell'azione da quello promossa per il supposto rinnovo del rapporto contrattuale in essere, nella consapevolezza della inesistenza di qualunque patto in tal senso. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C, E, G e J dell'Art. 49 Reg. Giur.*
 - ❷ quanto a PALLAVOLO PINETO: Per i fatti contestati sub A) e B) al proprio Presidente, a titolo di responsabilità indiretta ex Art. 55, n. 3, Reg Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C, E, G e 3 dell'Art. 49 Reg. Giur.
- dopo avere escusso la teste Mirella Giandomenico e preso atto della mancata comparizione del Lampariello (che, sebbene convocato, non compariva alla riunione del 25.5.2011, facendo tuttavia pervenire il giorno precedente idonea giustificazione unitamente alla seguente dichiarazione scritta e sottoscritta *“Confermo in ogni caso il disconoscimento della firma sul modulo federale e su altro documento già indicato a sostegno della richiesta di scioglimento del vincolo, la seguente sottoscrizione è quella da me usualmente sempre utilizzata”*) la CGN pronunciava la decisione in questa sede impugnata, sanzionando come in epigrafe entrambi gli incolpati
- proponevano appello sia Benigno D'Orazio sia Pallavolo Pineto, lamentando:
 - a) in via pregiudiziale, la mancata comparizione dinanzi la CGN del Lampariello, il quale - convocato *“d'ufficio e non su richiesta del sottoscritto”* - avrebbe dovuto essere necessariamente ascoltato prima di decidere in quanto *“...il supplemento di istruttoria (art. 74 reg. giurisdizionale) può essere disposto solo se “gli elementi di prova non consentono di pronunciare sull'infrazione”. Una volta disposta l'audizione non si può poi decidere come se la stessa fosse ininfluente”*
 - b) nel merito, richiamati i contenuti della memoria 6.6.2011 depositata in primo grado, la mancata valutazione di *“vari aspetti e problematiche sollevate”* tra cui, fondamentalmente, quello di avere ritenuto *“... falsa e comunque non rispondente alla volontà dell'atleta la firma apposta in calce alla ricevuta-accordo contrattuale”* mentre

“...la firma non è stata né falsificata da chicchessia né apposta da altri se non dal Lampariello che ha semplicemente confermato per iscritto gli accordi già perfezionati con la società (sul punto vedasi teste Di Giandomenico che ha perfettamente ricordato - e non in modo vago come erroneamente scrive la Commissione- il perfezionamento dell'accordo)”

c) sull'entità delle sanzioni - nel rilevare la *“disparità tra quanto deciso nel caso in esame e quanto applicato in situazioni del tutto analoghe”* - l'omessa valutazione da parte del primo Giudice delle seguenti circostanze: ”

1) *Il sottoscritto nel periodo di sottoscrizione degli atti non svolgeva le funzioni di Presidente vista l'applicazione dell'altra "esemplare" squalifica applicata dalla stessa CGN in merito alla ben nota vicenda -iscrizione al campionato 2009-. Per inciso va detto che la vicenda è stata totalmente ribaltata dal pronunciamento dell'Alta Corte di Giustizia del CONI ma la "sanzione", del tutto ingiusta e priva di ogni fondamento a carico del sottoscritto e della Pallavolo Pineto, (sanzione di 10 mesi di squalifica del sottoscritto e 5.000,00 euro di multa per il sodalizio), non è mai stata oggetto di revocazione.*

2) *Sin dallo scorso ottobre 2010 il sottoscritto ha del tutto abbandonato ogni carica in seno alla società di pallavolo per cui la sanzione andava quantomeno "giustificata" in quanto applicata a non tesserato.*

3) *A fronte di un quadro così delineato, in cui la presunta, - ma in realtà infondata - falsificazione di firma altro non è che la conferma della volontà dell'atleta, comunque aliunde desumibile, la sanzione applicata andava quanto meno motivata al fine di rendere chiaro l'iter logico-giuridico che ha portato ad applicare a D'Orazio ed alla Pallavolo Pineto una sanzione così grave. Al sottoscritto che - come risulta dalle dichiarazioni del teste - non si occupava di formulare né sottoscrivere ricevute, nulla può essere ascritto posto che si è limitato a produrre la documentazione in atti della società perfettamente rispondenti alla volontà delle parti (atleta in primis)”*

– fatte tali premesse, gli appellanti così concludevano: *“Rebus sic stantibus la decisione resa appare frutto di un vero e proprio "accanimento terapeutico" nei confronti degli incolpati. In ogni caso si chiede di "compensare la sanzione che eventualmente venisse irrogata con quanto già applicato in ragione della decisione CGN n°. 46 del 10/06/2009 (sanzione di euro 5.000,00 di multa), decisione che dev'essere anche d'ufficio resa oggetto di revocazione in quanto in palese contrasto con la decisione n°. 5 del 10/09/2009 dell'Alta Corte di Giustizia CONI, decisione definitiva”.*

– respinta l'istanza di sospensione ex artt. 28 e segg. R.Giur. avanzata in limine col ricorso in appello (cfr. CAF C.U. n. 47 del 5.7.2011) e udita la Procura Federale, che ha insistito per l'integrale conferma della decisione impugnata, la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e la decisione della CGN merita conferma - in quanto sostanzialmente corretta - pur con le precisazioni che seguono.

Va infatti osservato che esula dal presente giudizio, in ogni suo stato e grado, la questione dello stabilire se le firme disconosciute dal Lampariello fossero o meno autentiche; ciò in quanto di tali firme è stata già accertata (e conseguentemente dichiarata) l'apocrifia da altro Organo di Giustizia Federale (la Commissione Tesseramento Atleti Serie A) con la decisione di cui sopra (22.10.2010) mai appellata dagli aventi diritto e divenuta ormai definitiva.

Ed invero, sebbene di tale aspetto non si faccia menzione nel *dictum*, è assai evidente che il naufragio dell'”*opposizione*” del Pineto alla domanda di svincolo – non a caso, ad avviso della Commissione Tesseramento, “...*fondata in via esclusiva sull’asserita “rinnovazione” dell’accordo 1 settembre 2008 che troverebbe fonte in una Ricevuta – Accordo Contrattuale datata 12 aprile 2010 prodotta dalla resistente come documento sub1*”) – implica e presuppone l’avvenuto accertamento e la declaratoria della falsità delle firme apposte in calce sia al documento datato 12.4.2010 sia al c.d. “Modello A”, datato 12.7.2010, anch’esso prodotto in quel giudizio dal Pineto, come puntigliosamente argomentato dalla CTA stessa (cfr. pagg. 3 e segg., cpvv. a) – b) – c) della sentenza).

A tale conclusione era necessario pervenire, del resto, proprio in virtù di quei principi tipici fissati dall’Ordinamento statale in materia di disconoscimento della sottoscrizione (artt. 214 e segg. c.p.c.) la cui applicazione invocano gli odierni appellanti; principi che, sebbene in parte inattuabili nel giudizio sportivo, scandiscono tuttavia la dinamica processuale e individuano il criterio di ripartizione dell’onere della prova da adottarsi in una situazione consimile.

E’ noto infatti che, nel giudizio ordinario, quando uno dei contendenti disconosca la propria sottoscrizione (art. 214 c.p.c.) l’altra parte - sempre che voglia continuare ad avvalersi del documento - non può limitarsi a ribadirne pedissequamente l’autenticità, ma ha l’onere di assumere un comportamento positivo, ovvero quello di promuovere istanza di verifica (art. 216 c.p.c.) “*proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione*”.

Ne deriva che nella fattispecie all’esame, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non si è realizzata alcuna inversione dell’*onus probandi*, posto che, dinanzi al formale e tempestivo disconoscimento delle firme da parte del Lampariello, l’onere di provarne la genuinità (con ogni mezzo idoneo e, se del caso, anche mediante perizia calligrafica, sia pure di parte) avrebbe fatto carico al Pineto e non a quest’ultimo.

Poco importa se l’accertata falsità delle firme debba o meno considerarsi opponibile *erga omnes*; importa invece che tanto sia stato affermato con decisione non più modificabile e non sottoposta al vaglio critico della CGN, chiamata invece a pronunziarsi sui capi d’incolpazione formulati dall’Organo inquirente, per poi trarne le dovute conseguenze sul solo (e differente) piano disciplinare.

Ciò detto, non può non essere rilevato che la CGN, in linea con quanto precede, non avrebbe dovuto dare ingresso alle istanze istruttorie degli odierni incolpati (peraltro, quanto alla prova per testi, neppure articolata dinanzi la Commissione Tesseramento, così indirettamente riconoscendone il carattere residuale rispetto al diverso “peso” probatorio dei documenti prodotti, che il Pineto – a ragione e con tutta evidenza - assumeva ben maggiore) né avrebbe avuto onere di convocare dinanzi a sé il Lampariello (il quale con l’occasione, oltre a giustificare la propria assenza, ha ulteriormente negato come in premessa la paternità delle firme) poiché ogni eventuale approfondimento avrebbe riguardato questioni coperte dal giudicato oppure irrilevanti ai fini del decidere.

Viceversa, come detto, dovevano essere scrutinati in tale sede i soli addebiti disciplinari, con quanto ne consegue in ordine alla totale irrilevanza sia della deposizione resa dalla teste Giandomenico (non essendo più in discussione, tra l’altro, la validità ed efficacia dei pretesi accordi verbali intercorsi tra atleta e sodalizio in ordine al rinnovo del contratto per la stagione successiva) sia della mancata audizione del Lampariello (il quale, peraltro, non si è limitato a non comparire, ma, nel giustificare la propria assenza, ha tenuto a confermare le sue dichiarazioni e fornito ulteriori elementi di giudizio).

Disattesi così i motivi di appello sub a) e b), in relazione a quello sub c) deve brevemente osservarsi che:

- quanto a quello sub c) 1, alla data di formazione di entrambi i documenti in contestazione (12.4.2010 e 12.7.2010, oltre che per tutto il periodo intermedio e successivo, sino almeno alla discussione del ricorso dinanzi la Commissione Tesseramento) il Sig. Benigno D'Orazio aveva terminato di scontare le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia federale (cfr. al riguardo CAF C.U. n. 52 del 6.7.2009 [confermativa di CGN n. 46 del 10.6.2009] e CAF C.U. 53 del 6.7.2009 [confermativa di CGN C.U. n. 47 del 10.6.2009]) pari a complessivi (otto + due) 10 mesi di sospensione da ogni attività federale, decorrenti, in entrambi i casi, dal 10.6.2009. Inoltre, la multa di € 5.000,00 - che Pineto vorrebbe compensata e/o revocata in quanto in quanto “...in palese contrasto con la decisione n°. 5 del 10/09/2009 dell'Alta Corte di Giustizia CONI, decisione definitiva” rimane invece dovuta, scaturendo non già da CAF C.U. n. 54 del 27.7.2009 (ovvero dalla decisione confermata dalla Corte Federale FIPAV con C.U. n. 11 del 6.8.2009, successivamente annullata dall'Alta Corte) ma da CAF C.U. n. 52 del 6.7.2009, con la quale veniva anche confermata la sanzione della sospensione per mesi otto da ogni attività federale (tanto regolarmente scontata dal D'Orazio da averne fatto persino argomento di difesa) concernente altra e diversa questione, mai impugnata e passata ampiamente in giudicato.
- quanto a quello sub c) 2, la giurisprudenza di questa Commissione ha da tempo affermato che - alla ovvia condizione che i relativi addebiti siano riferiti, come nel caso di specie, a condotte poste in essere in costanza di tesseramento - anche l'ex tesserato resta soggetto alla giurisdizione sportiva ai fini disciplinari (per tutte, cfr. CAF C.U. n. 44 del 4.6.2009)
- quanto a quello sub c) 3, una volta assodata l'apocriefa delle firme e visto l'atteggiamento processuale tenuto dal Pineto (ovvero dal D'Orazio, il quale non solo ha mostrato sempre e in ogni occasione di voler fare proprie entrambe le scritture all'esame ma ha tentato di servirsene in ogni sede e persino - inutilmente, come detto - nel presente grado di appello - cfr. il capo d'inculpazione sub B) ogni indagine tesa a stabilire se le scritture stesse siano state formate dal D'Orazio “*personalmente o tramite persone del cui comportamento è direttamente responsabile*” (cfr. il capo d'inculpazione sub A) appare francamente superflua.

Da ultimo, posto che quanto ascritto agli incolpati ha trovato conferma e risulta comprovato *per tabulas*, entrambe le sanzioni irrogate appaiono congrue e giustificate, avuto riguardo sia alla particolare rilevanza e alla reiterazione delle condotte sia alle aggravanti contestate.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi le tasse ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 25 .7.2011